



Studio Associato **PROGETEC**

PROGETTAZIONI TECNICHE

FERUGLIO per.ind. MARCO-MIROLO ing. GIANNI-BAIUTTI ing. ILVA

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva dello Studio Associato PROGETEC, pertanto non può essere copiato, riprodotto o divulgato ad altri senza autorizzazione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Tipo d'intervento

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PALESTRA COMUNALE

Foglio

Mappale

Contenuto della presente

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto

FOGLIO ONERI E CONDIZIONI

Approvazione Committente

Firma

Professionista/i

Disegno

NESSUNO

Ns. Archivio

3387-all.crr

Aggiornamenti

Tavola n. / Allegato n.

08

Scala Grafica

non in scala

Data

Settembre 2019

Via Manzoni n.20 Feletto U. 33010 TAVAGNACCO (UD)

Telefono 0432/573694

Fax 02/700402007

E_mail: progetec@yahoo.it / progetec@libero.it

ART. 1 - DEFINIZIONI

Per “affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.

Per “Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.

Per “lavori” si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.

Per “Referente dell'Ente” si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

Per “Direttore dei lavori” si intende persona incaricata per conto del Comune a seguire i lavori e la verifica dell'applicazione delle condizioni poste nel presente foglio oneri e condizioni e documenti contrattuali collegati.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i “Lavori di efficientamento energetico della Palestra Comunale” da eseguirsi in via Lungocorno n.9 presso la Palestra, nel Comune di RIVE D'ARCANO.

Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario l'esecuzione di un insieme di interventi riportati e descritti negli elaborati progettuali facenti parte integrante del presente foglio “oneri e condizioni d'appalto” e che di seguito si riassume in:

- dismissione della caldaia esistente e installazione di un nuovo generatore di calore a gas metano a condensazione che alimenterà un impianto costituito da n.5 aerotermini installati a parete; la rete di distribuzione sarà del tipo a 2 tubi. Il tutto completo di valvolame e apparecchiature per il corretto funzionamento dell'impianto.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo secondo il disposto dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla determinazione del Responsabile di affidamento dell'incarico e approvazione del presente documento, avverrà a norma dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n.50/2016, pertanto il

contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto.

La redazione dell'offerta comporta l'implicita dichiarazione da parte della Ditta di aver effettuato sopralluogo onde accertare l'esatta consistenza degli interventi e di avere visionati gli elaborati progettuali di cui all'art. 4 del presente foglio oneri e condizioni, tra cui il computo metrico estimativo agli atti dell'Amministrazione Comunale ed in libera visione alle ditte destinatarie dell'invito.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente foglio oneri e condizioni;

- elaborati grafici o relazioni descrittive relative all'intervento;
- elenco prezzi unitari;
- l'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente foglio oneri e condizioni;
- il POS (redatto ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. G) Dlgs 81/2008) e/o il PSC (redatto solo in caso di presenza di più di un'impresa in cantiere, ai sensi del art. 91 commi 1 lett a) e b) – art. 92 comma 2 Dlgs 81/2008)
- le polizze di garanzia;
- cronoprogramma lavori;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207, per quanto applicabile, per le parti ancora in vigore e non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. (Sicurezza Cantieri);

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 5 – IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIA LAVORI

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori a base di gara viene stabilito in **€ 21.700,00** (dicosi Ventunomilasettecento/00), di cui **€ 600,00** per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre all'IVA nell'aliquota del **22%**.

L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore della prestazione esigibile.

L'importo dell'appalto potrà subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d'opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l'esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d'appalto.

La categoria prevalente delle lavorazioni previste risulta essere, ai sensi dell'allegato "A" DPR 05.10.2010 n.207, la **OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO**.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

L'esecuzione della fornitura e posa in opera delle opere avverrà sulla base dei documenti di cui all'art. 4 del presente foglio oneri e condizioni.

Tutte le modifiche in aumento o in diminuzione dell'appalto dovranno essere preventivamente autorizzate dal RUP. Non saranno riconosciute modifiche introdotte in autonomia dall'Appaltatore senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del RUP ad eseguirle.

Le richieste di autorizzazione a modificare le opere previste dovranno pervenire a mezzo PEC al Direttore dei lavori, il quale, valutata la loro ammissibilità, le inoltrerà al RUP che dovrà esprimere la sua posizione entro 7gg dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei lavori è subordinata alle procedure di aggiudicazione previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il tempo di preavviso alla consegna dei lavori non potrà comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'appaltatore con i mezzi di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori, fissa una nuova data per la consegna non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla prima convocazione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare l'eventuale cauzione senza alcuna pretesa di sorta o indennizzo da parte dell'appaltatore. Eventuali sospensioni dei lavori possono essere richieste dai soggetti interessati, nel rispetto e nelle modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'affidatario, a conclusione dei lavori, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, verificherà tutti gli elementi necessari per valutare quanto effettivamente svolto. In tal senso dovrà altresì fornire tutte le eventuali certificazioni richieste dalla direzione dei lavori per materiali impiegati e posati in opera.

La procedura conclusiva dell'opera fa riferimento a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare, considerata la modesta entità dell'importo da eseguire si procederà secondo quanto previsto dal comma 2 secondo periodo del sopracitato articolo. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro 30 (Trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 7 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La durata dei lavori fissata in **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi in modo tale da ottemperare a tutte le operazioni nei tempi previsti, e comunque secondo eventuali indicazioni fornite per conto del committente dal Direttore dei lavori o dal RUP.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 (Uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo della penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale. La penale sarà trattenuta su ogni emissione di SAL ed eventualmente, se il ritardo si protrarrà fino alla fine dei lavori sarà trattenuta sulla liquidazione finale.

L'importo della penale verrà calcolato in base al cronoprogramma lavori allegato al progetto, di cui all'art. 4 del presente foglio oneri e condizioni rispetto all'importo lavori contrattuale. La stessa verrà definita secondo la seguente formulazione:

[Importo SAL] : [Importo contrattuale mediamente eseguibile giornalmente] = [% Lavori Eseguiti]

[gg ritardo] = [gg trascorsi alla data del SAL] - [% Lavori Eseguiti] x [gg trascorsi alla data del SAL]

Al numero ricavato (*[gg ritardo]*) verrà applicata la penale giornaliera prevista dal presente articolo.

Dove per:

[Importo SAL]: si intende l'importo del SAL emesso dal Direttore dei Lavori al netto delle ritenute di legge e dell'IVA di legge;

[Importo contrattuale mediamente eseguibile giornalmente]: si intende l'importo medio dei lavori eseguibile giornalmente, determinato dalla suddivisione dell'importo contrattuale per i giorni naturali consecutivi previsti dal cronoprogramma lavori di progetto, al netto di sospensioni o riprese lavori;

[gg trascorsi alla data del SAL]: si intendono i giorni naturali consecutivi, previsti dal cronoprogramma lavori di progetto, trascorsi dall'inizio lavori alla data di emissione del SAL, sempre al netto di sospensioni e riprese dei lavori;

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari la ditta s'impegna a produrre, su eventuale richiesta del Committente l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro;

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica dei competenti organismi di controllo, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno;

ART. 9 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'affidatario dell'appalto è tenuto ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali, assicurative nonché da consuetudini derivanti da contratti collettivi o disposizioni inerenti la manodopera. A riguardo si precisa che, a richiesta l'affidatario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti preposti.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettore del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto di dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

L'amministrazione si avvale della facoltà prevista per la rinuncia alla costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

L'Amministrazione si avvale della facoltà prevista per la rinuncia alla costituzione della garanzia definitiva, da rilasciare nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del comma 11 dello stesso articolato.

A titolo di garanzia sull'esecuzione dei lavori verrà comunque effettuata una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) dell'importo al lordo delle ritenute dei lavori di ogni SAL;

La liquidazione dell'importo trattenuto, nel qual caso i lavori vengano ultimati nei termini contrattuali previsti, verrà effettuata con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 11 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Nell'esecuzione del lavoro si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltatrice, per eventuali infortuni o incidenti.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere all'importo del contratto. La polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari € 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire al Comune:

- la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.

Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico professionale del subappaltatore.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 13 - ONERI E OBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'affidatario, oltre agli oneri ed obblighi di cui al Foglio oneri e condizioni Generale d'Appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i., anche quelli specificati nel presente foglio oneri e condizioni di seguito indicati, anche se non espressamente riportati nelle voci dell'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente progetto:

- L'allontanamento ed il trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta della stessa fornitura;
- Il rispetto delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e la predisposizione del P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza), ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori ed in ogni caso prima della consegna e/o dell'inizio degli stessi;
- Gli oneri per la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, la redazione del PSC di cui all'art.100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; (nel qual caso in cui sia necessaria la presenza di più di un'impresa all'interno del cantiere);
- Le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
- Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- Ogni responsabilità ricadrà, pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- L'eventuale constatazione in contraddittorio col proprietario e con rappresentante del Comune, con documentazione fotografica e stesura di verbale di constatazione, dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le strutture interessate dalle opere o suscettibili di danni nel corso dei lavori;
- I tracciamenti, le picchettazioni, le misurazioni, ecc. necessari per l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori, compresi gli strumenti ed il personale dei lavori;
- La presa in consegna di tutti i materiali dalla Stazione Appaltante;
- L'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice Stradale e dagli Enti gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare;
- Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti, ecc.;
- Il rispetto delle normative generali e locali contro l'inquinamento acustico;
- L'accertamento dell'esatta posizione dei servizi interessati preesistenti, tramite gli enti e le ditte gestori;
- La ditta affidataria del Servizio rimane unica responsabile e garante, verso il Comune, della buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio del cantiere.
- L'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante il periodo contrattuale, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia ed altre malattie in genere, la disoccupazione volontaria, gli assegni familiari, etc. ed in generale di tutte le leggi e le norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- Tutte le opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera nella sua interezza;
- Qualunque mezzo d'opera;
- Lo sgombrò, subito dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione dei lavori, di ogni materiale ancora giacente in cantiere e sue pertinenze;
- L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti e quelle di eventuale collaudo;

ART. 14 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI.

L'appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione ed esonera, pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente foglio oneri e condizioni e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

L'Amministrazione provvederà a liquidare le fatture solo dopo l'accertamento di avvenuto pagamento dovuto per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali attraverso il rilascio del DURC regolare. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore o subappaltatore saranno segnalate dal Direttore Lavori agli organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

In caso di DURC irregolare verranno bloccati i pagamenti delle fatture a codesta Amministrazione si riserverà la facoltà di versare le somme dovute all'appaltatore direttamente agli enti previdenziali per sanare le irregolarità.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà essere risolto:

- Nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- In caso di inadempimento alle disposizioni del RUP o Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- Inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art. 9 del presente foglio oneri e condizioni;
- Mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani

di sicurezza di cui all'art. 13 comma 2 e 3, del presente foglio oneri e condizioni e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza se nominato;

- Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
- Nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- Nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;
- Impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;
- Negli altri casi previsti dal foglio oneri e condizioni o da norme statali.

Il Comune procederà alla risoluzione con le modalità indicate all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI DIRITTO

Il Comune risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:

- qualora a carico dell'affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei confronti dell'affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
- qualora l'affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
- qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
- nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;

- Il Responsabile del procedimento potrà proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;

L'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei lavori, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 17 - RECESSO DEL COMUNE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente foglio oneri e condizioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.

Art. 18 - CONTRATTO

Il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 19 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, previa certificazione in merito della Direzione dei Lavori, con le seguenti modalità:

- Per l'importo pari al 90% di quello di affidamento:

al momento dell'ultimazione di tutte le opere, nessuna esclusa.

- Per l'importo pari al 10% di quello di affidamento e pertanto pari alla rata di saldo:

dopo l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione.

La rata di saldo potrà essere svincolata, comunque dopo l'emissione del Certificato predetto, previo rilascio da parte dell'Appaltatore di idonea polizza fideiussoria per il corrispondente importo.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Art. 20 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI

Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di RIVE D'ARCANO gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE

- Per quanto non espressamente specificato nel presente foglio oneri e condizioni, si farà riferimento al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al DPR n. 207/2010 per la parte in vigore alla data di stipula del presente contratto, al Codice Civile.
- Il presente foglio oneri e condizioni è senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione.
- Per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere il Responsabile del Procedimento.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2006, informa che tratterà i dati personali forniti dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Impresa. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di RIVE D'ARCANO.

Art. 25 - CONTROVERSIE

- Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procederà alla loro definizione in via amministrativa.
- È esclusa la competenza arbitrale.
- Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Pordenone.

RIVE D'ARCANO,

IL TECNICO